



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1 settembre 2016 nel procedimento *ex art.* 28 legge n. 300/1970, iscritto al n. 30170/2016 R.G.,

promosso dalla ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA, in persona del Consigliere Segretario e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Bruno Del Vecchio, per procura in margine al ricorso,

contro la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberto Pessi e Maurizio Santori, per procura in calce alla memoria difensiva,

per l'accertamento e la dichiarazione della condotta antisindacale tenuta dalla società convenuta in occasione dell'assunzione del giornalista Gianluca Semprini, consistente nella dedotta violazione degli articoli 34 e 6 del CNLG, nonché degli articoli 4, 21 e 23 del Contratto Integrativo RAI – Usigrai, con conseguente richiesta di rimozione degli effetti della condotta antisindacale ed ordine di rispetto del contenuto delle norme violate;

considerato che la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. si è costituita, rilevando l'infondatezza del ricorso e domandandone il rigetto;

rilevato che la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta da entrambe le parti ed, all'udienza del 1 settembre 2016, udita la discussione orale, trattenuta in riserva;

OSSERVA

Com'è noto, l'articolo 28 della legge n. 300/1970 ha introdotto una forma di tutela, attivabile su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, avverso i



comportamenti del datore di lavoro eventualmente diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero.

Sicché, la norma introdotta dall'articolo 28 è preposta ad assicurare il rispetto del diritto di libertà ed attività sindacale, nonché a garantire l'effettivo godimento dei diritti sindacali, i quali trovano il loro fondamento positivo negli articoli 39 e 40 della Carta Costituzionale.

Al fine di assicurare la tutela dell'interesse all'auto-organizzazione collettiva, il legislatore ha predisposto all'articolo 28 della legge n. 300/1970 uno strumento agile e rapido, costruito configurando una tipologia di illecito strutturalmente aperto, idoneo a reprimere tutti i comportamenti, anche di natura omissiva, volti ad arrecare un pregiudizio alla posizione o alla credibilità sindacale.

In quest'ordine di idee si è affermato, in dottrina ed in giurisprudenza, che il bene tutelato viene a coincidere con lo stesso conflitto collettivo, dovendosi distinguere il comportamento legittimo del datore di lavoro che si contrapponga al sindacato nel conflitto – dal momento che nell'ambito della libertà sindacale l'antagonismo è insito nel rapporto dialettico tra le parti, almeno sino a che è contenuto entro i confini della correttezza –, dal comportamento, passibile invece di sanzione, del datore di lavoro che si oppone al conflitto.

Sul piano oggettivo, poi, compito degli interpreti è stato quello di individuare la nozione di condotta antisindacale, di guisa da trovare una linea di discriminazione tra condotte che, minando i diritti e le prerogative riconosciuti ai sindacati, assumano una tale dimensione, da quelle in cui il comportamento della parte datoriale non si traduca in un'effettiva lesione degli interessi collettivi di cui le organizzazioni sindacali sono portatrici.

Tale linea di confine è stata individuata nella sussistenza di situazioni, già tipizzate o meno, in cui la parte datoriale abbia oggettivamente leso gli interessi collettivi, determinando, in concreto, una limitazione della libertà sindacale o del diritto di sciopero, sicché, per integrare gli estremi della condotta antisindacale, è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario, ma neppure sufficiente, uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta



denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero (cfr., per tutte, Cass., S.U., 12 giugno 1997 n. 5295 e Cass., sez. lav., 22 aprile 2004, n. 7706).

Ed infatti, la definizione della condotta antisindacale data dall'art. 28 dello Statuto non è analitica, ma teleologica, nel senso che la norma individua il comportamento illegittimo in base non a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità oggettiva a ledere i "beni" protetti (cfr. Cass., sez. lav., n. 9250 del 18 aprile 2007).

Viceversa, non può in alcun modo integrare gli estremi della antisindacalità della condotta datoriale il mero inadempimento di prescrizioni contenute in contratti collettivi – i quali, pure, sono fisiologicamente sottoscritti con la partecipazione delle parti sociali –, a meno che ciò non si traduca in una effettiva menomazione delle prerogative sindacali, come nel caso in cui, ad esempio, l'inadempimento contrattuale comporti l'omessa costituzione delle R.S.U., ovvero impedisca la partecipazione ad assemblee, o determini una violazione della procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali, ovvero ancora sia funzionalmente collegato all'esercizio di uno sciopero, come nel caso in cui siano privati di alcuni diritti i lavoratori che vi abbiano aderito.

Tanto premesso in linea generale, deve osservarsi che, nel caso di specie, il Sindacato ricorrente ha censurato il comportamento della RAI in occasione della nomina del giornalista televisivo Gianluca Semprini, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda, con qualifica di caporedattore ed inquadramento nell'ambito della Testata RaiNews24 e contestuale distacco presso Rai Tre.

In primo luogo, l'Associazione Sindacale ricorrente ha lamentato la violazione del disposto dell'articolo 34 del CNLG, secondo il quale è compito del Comitato di Redazione, tra gli altri, "*controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro ed intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale*", nonché "*esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 (situazione occupazionale) - anche in*



rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti (...)".

Affinché il Comitato di Redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte di cui sopra, l'articolo 34 citato prevede che *"il Direttore e l'Editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare. Il Comitato di Redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri"*.

In occasione dell'incarico del giornalista Gianluca Semprini, formalizzato con contratto di assunzione a tempo indeterminato del 4 luglio 2016, l'Associazione Sindacale ricorrente lamenta che l'informativa al Comitato di Redazione datata 30 giugno 2016 sia intempestiva e, comunque, inveritiera.

Tale censura è parzialmente corretta.

Non si condivide, per la verità, la doglianza di intempestività, posto che l'articolo 34 invocato impone la trasmissione dell'informativa soltanto 72 ore prima della *"realizzazione dei provvedimenti"*.

Posto che l'informativa (allegata al documento n. 10 del ricorso) è stata trasmessa al Comitato di Redazione il 30 giugno 2016, mentre l'assunzione del giornalista Semprini è stata formalizzata il successivo 4 luglio, il disposto imperativo dell'articolo 34 è stato, almeno formalmente, rispettato.

D'altro canto, di nessun rilievo sono le considerazioni circa l'avvenuta divulgazione del prossimo approdo in RAI del giornalista, già volto noto di Sky, diffuse a livello mediatico e confermate nel corso della propria audizione presso la Commissione parlamentare di Vigilanza RAI, il 23 giugno 2016, dalla Direttrice di Rai Tre Daria Bignardi.

Per vero, fino alla comunicazione del 30 giugno 2016, indirizzata al Comitato di Redazione, non era stata divulgata la modalità del previsto incarico al giornalista Semprini, se con contratto di collaborazione esterna o con contratto di lavoro subordinato, se a tempo indeterminato o meno, né se alle dipendenze della Rete o di una Testata, sicché non può sostenersi che la direzione aziendale avesse già assunto una propria determinazione al riguardo e fosse, unicamente, in attesa di formalizzarla.



Peraltro, fino al momento della "*realizzazione del provvedimento*", lo stesso è per sua natura sempre modificabile, magari proprio sulla scorta del parere del Comitato di Redazione, sicché la comunicazione inviata il 30 giugno 2016, quattro giorni prima della sottoscrizione del contratto di assunzione, risulta rispettosa del termine imposto dall'articolo 34 CNLG, essendo, perciò, tempestiva.

Tuttavia, la medesima comunicazione non è - del tutto - veritiera.

Si legge "*l'azienda, in relazione alla necessità di rafforzare la programmazione di Rai Tre del martedì sera, dopo aver analizzato varie candidature sia interne che esterne, ha identificato nel collega Gianluca Semprini la miglior scelta sia dal punto di vista strategico che editoriale*".

Della affermata analisi delle indicate "*varie candidature sia interne che esterne*" non v'è, tuttavia, in atti, alcuna traccia.

Piuttosto, è la stessa Direttrice Bignardi che, nel corso della propria audizione, dopo avere escluso la praticabilità del "*job posting*" per una conduzione televisiva, ammette "*Gianluca Semprini penso sia da un lato un volto nuovo e dall'altro un grande professionista della tv. Ho visto giornalisti interni per altri ruoli, ma non posso bruciare una persona per un ruolo così importante*".

Sicché, è la stessa Direttrice Bignardi a riconoscere di avere - sì - esaminato i profili di altri giornalisti, interni alla RAI, ma per diversi incarichi e ruoli, mentre non per quello di conduttore televisivo del programma di prima serata affidato a Semprini, ritenendo di non poter "*correre rischi*" e di non poter rinvenire tra gli interni alcun professionista dotato del necessario profilo professionale.

D'altro canto, neppure agli atti del presente giudizio è indicato alcun giornalista, interno o esterno alla RAI, il cui *curriculum* sia stato valutato per la conduzione del programma che è stato, invece, poi, affidato a Gianluca Semprini.

Inoltre, a ben vedere, la comunicazione al Comitato di Redazione fa espresso riferimento a "*varie candidature*" espressione che, nel suo senso letterale, indica la pubblicizzazione - interna e/o esterna - di un ruolo vacante o disponibile e la facoltà di spontanea candidatura o proposizione per quel posto da parte di potenziali aspiranti.



Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico - in quanto ammesso dalla stessa azienda - che, anche per dedotte ragioni di riservatezza e tutela della concorrenza, non vi sia stata alcuna pubblicizzazione, né interna né esterna, della necessità di ricoprire il posto poi assegnato a Semprini, sicché, tecnicamente, di alcuna "*candidatura*" di potenziali aspiranti si può parlare.

Resta, pertanto, il dubbio di quali e quanti profili o *curricula* siano stati esaminati per il ruolo poi affidato a Semprini e da chi.

In altre parole, pur avendo l'azienda - nella comunicazione al Comitato di Redazione - indicato di avere analizzato varie candidature, sia interne che esterne, tuttavia non solo non ne ha fornito prova, agli atti del presente giudizio, ma neppure ne ha fatto menzione alcuna - indicando i profili valutati - sì da doversi ritenere che la circostanza non sia veritiera.

D'altro canto, è la stessa RAI a fare richiamo, nel presente giudizio, dell'articolo 4 del Contratto Integrativo RAI - Usigrai, ove prevede che "*il reclutamento del personale giornalistico avviene di norma tramite iniziative selettive, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità*".

L'espressione "*di norma*" consentirebbe - ad avviso della difesa resistente - la deroga alla necessità di procedere con iniziative selettive in casi particolari, come sarebbe proprio quello della assunzione di un conduttore televisivo, per intuibili esigenze di gradimento da parte del pubblico e di capacità di intrattenimento, vieppiù in prima serata.

Tuttavia, proprio condividendo tale interpretazione, non può non ribadirsi che l'informativa del 30 giugno 2016 al Comitato di Redazione sia inveritiera, non avendo la stessa fatto riferimento al ricorso ad alcuna deroga al criterio selettivo, ed avendo, bensì, dichiarato l'effettuata analisi di "*varie candidature sia interne che esterne*".

Ciò è a dire che, ove la RAI avesse voluto procedere in deroga al disposto dell'articolo 4 sopra richiamato, per esigenze televisive e di intrattenimento, omettendo la procedura selettiva, ciò avrebbe dovuto correttamente indicare nella comunicazione al Comitato di Redazione, evitando di dichiarare di avere invece effettuato una procedura selettiva, mai dimostrata e, di fatto, non attuata.

Di certo, infatti, la decisione di avvalersi di una deroga alla norma generale - che impone la procedura selettiva - avrebbe dovuto essere stata comunicata al Comitato di Redazione ed opportunamente giustificata, di



guisa da consentire l'espressione di un parere informato, sulla scorta della reale rappresentazione delle circostanze.

Si conviene, pertanto, con l'Associazione Sindacale ricorrente in ordine alla circostanza che la comunicazione del 30 giugno 2016 - seppure tempestiva - tuttavia risulti parzialmente inveritiera, per avere la stessa indicato come effettuata una procedura selettiva, interna ed esterna, in realtà non avvenuta o, per contro, per non avere indicato di essersi avvalsi della deroga insita nella formulazione dell'articolo 4 del Contratto Integrativo RAI – Usigrai, indicandone specificamente le ragioni.

Deve, a questo punto, anche precisarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società, la comunicazione al Comitato di Redazione era certamente obbligatoria, in adempimento al disposto dell'articolo 34 CNLG sopra citato, a nulla rilevando che il giornalista Semprini sia stato, contestualmente all'assunzione, distaccato presso la Rete.

Invero, sebbene - come si legge proprio nella comunicazione al Comitato di Redazione - la direzione di RaiNews24 abbia concordato con la Direzione Risorse Umane che il giornalista neoassunto non sarebbe stato conteggiato nell'organico effettivo della Testata, tuttavia, non può non rilevarsi che l'assunzione di Gianluca Semprini sia avvenuta a tempo indeterminato.

Sicché, il temporaneo distacco presso la Rete nulla modifica in ordine alla circostanza che il giornalista sia stato assunto nell'organico della Testata RaiNews24, tanto che il mancato computo nell'organico effettivo della medesima è concordato soltanto, letteralmente, "*allo stato*".

Al cessare del distacco presso la Rete, per qualsivoglia ragione, Gianluca Semprini resterà quale risorsa in organico nella Testata RaiNews24, sicché è certo che il Comitato di Redazione dovesse essere messo sin da subito a parte della sua assunzione, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 34 CNLG.

La comunicazione al Comitato di Redazione si configurava, pertanto, quale obbligatoria.

Invero, non può condividersi la deduzione difensiva della RAI secondo la quale l'obbligo di informativa potrebbe ritenersi operante, al più, nel momento in cui cesserà il distacco del giornalista Semprini presso la



Rete, con suo conseguente, effettivo, inserimento nell'organico della Testata.

A quel momento, infatti, trattandosi di risorsa già inquadrata - sin dal momento dell'assunzione - nell'ambito di RaiNews24, l'eventuale informativa al Comitato di Redazione sarebbe del tutto tardiva e priva di efficacia.

Concludendo, sul punto, deve ritenersi che - ritenuta l'obbligatorietà, nel caso di specie, della comunicazione al Comitato di Redazione, ai sensi dell'articolo 34 del vigente CNLG - quella datata 30 giugno 2016, seppur tempestiva, contenga, tuttavia, informazioni parziali o parzialmente inveritiere, con conseguente intervenuta violazione delle prerogative dell'organismo sindacale, il quale ha espresso il suo parere sulla scorta di dati ed informazioni incompleti o non corretti.

Parimenti fondata è la censura di violazione del disposto dell'articolo 6 del CNLG, il quale prevede che *"E' il Direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico professionali, i licenziamenti dei giornalisti"*.

Nel caso di specie, senza necessità alcuna di ascoltare gli informatori, pur proposti, già sulla scorta degli atti non v'è dubbio alcuno che, in occasione dell'assunzione del giornalista Gianluca Semprini, sia del tutto mancata la proposta del competente Direttore di Testata, dott. Antonio Di Bella.

Ciò è reso palese già dalla Direttrice di Rai Tre Daria Bignardi nel corso della propria audizione presso la Commissione parlamentare di Vigilanza, ove, in varie occasioni, ha attribuito a se stessa l'individuazione del nuovo conduttore televisivo, dichiarando testualmente *"Ho scelto Gianluca Semprini"*, ed indicando anche, compiutamente, le ragioni del proprio convincimento.

Sicché, già nel giugno 2016 la Direttrice di Rai Tre aveva maturato la - propria - scelta del giornalista che avrebbe condotto il programma televisivo del martedì sera, in sostituzione di *"Ballarò"*.

Né, d'altro canto, alcun atto all'epoca risalente è prodotto, nel quale si legga una proposta da parte del Direttore Di Bella in ordine alla individuazione di Gianluca Semprini.



Non si può condividere, come preteso dalla società resistente, che tale proposta debba, anche solo implicitamente, evincersi dalla e-mail - peraltro datata soltanto 1 luglio 2016 - inviata dal Direttore Di Bella a tale Francesca Sorice, nella quale è unicamente scritto "*preso atto della esigenza aziendale di assumere a tempo indeterminato Gianluca Semprini in qualità di caporedattore, con l'obiettivo di rafforzare la programmazione di infotainment di Rai Tre, la direzione di RaiNews trova condivisibile che l'inquadramento più coerente, in considerazione dell'esperienza maturata dal collega, sia nell'ambito di Rai News con contestuale distacco presso Rai Tre per il periodo necessario a soddisfare le esigenze della Rete*".

Diversamente da quanto sostenuto, la comunicazione e-mail del Direttore Di Bella dà piuttosto conferma della assenza di una propria proposta in ordine all'assunzione del giornalista Semprini, tanto che il Direttore di Testata è relegato a "*prendere atto*" della scelta aziendale di assumere lo stesso, con un contratto a tempo indeterminato e con attribuzione della qualifica di caporedattore, limitandosi a "*trovare condivisibile*" l'inquadramento nella Testata da lui diretta.

Sicché, il Direttore Di Bella non solo prende atto della individuazione di Gianluca Semprini, ma anche della decisione aziendale di assumerlo a tempo indeterminato, con applicazione del CNLG, e di attribuirgli la qualifica di caporedattore.

L'unica espressione di volontà contenuta nella e-mail del 1 luglio 2016 è, piuttosto - una volta decisi, da altri, l'assunzione e la qualifica - il comunicato assenso all'inquadramento nella Testata RaiNews24, da lui diretta.

In assenza di altri documenti a firma del Direttore Di Bella, non prodotti nel presente giudizio, deve escludersi che la comunicazione e-mail del 1 luglio 2016 possa soddisfare il disposto dell'articolo 6 CNLG, non essendo in alcun modo rinvenibile la rappresentata "*proposta congiunta*" da parte del Direttore di Raitre e del Direttore di RaiNews24, emergendo piuttosto che l'individuazione di Semprini provenga dal Direttore di Rete, la quale, infatti, la ha fatta propria e giustificata nel corso della propria audizione parlamentare.



Né, d'altro canto, può condividersi l'assunto secondo il quale l'art. 6 CNLG non prevederebbe alcuna forma o contenuto vincolati di tale proposta, da ritenersi, pertanto, evidentemente, a forma libera, sicché la stessa potrebbe essere in qualsiasi modo e momento intervenuta.

E' certamente vero che, in assenza di diversa indicazione, la proposta del Direttore di Testata possa intervenire con qualsiasi atto, anche informale, purché - deve tuttavia ritenersi - certamente scritto.

Invero, in una struttura aziendale di rilevanti dimensioni come la RAI, non sarebbe ipotizzabile l'adozione di un provvedimento, attuativo di un disposto di una norma imperativa collettiva e posto a garanzia della libertà di organizzazione di una Testata giornalistica, in forma orale.

In ogni caso, è il tenore stesso della comunicazione e-mail del 1 luglio 2016, prodotta dalla stessa società, che smentisce l'ipotesi di una previa proposta proveniente - anche - dal Direttore Di Bella, posto che lo stesso scrive chiaramente di "*prendere atto*" di una decisione aziendale già intervenuta, evidentemente da altri assunta.

Peraltro, la difesa della società resistente è del tutto lacunosa in ordine alla deduzione della intervenuta asserita proposta da parte del Direttore di Testata - ove precedente alla comunicazione e-mail del 1 luglio 2016 - nulla avendo allegato in ordine alle modalità ed alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali sarebbe avvenuta.

Infine, anche in relazione al disposto di cui all'articolo 6 citato, non è condivisibile la deduzione della difesa resistente secondo la quale la proposta da parte del Direttore Di Bella non sarebbe stata, in realtà, neppure necessaria, posto che il giornalista neoassunto sarebbe stato immediatamente distaccato presso la Rete, non impattando così la sua assunzione sulla organizzazione della Testata giornalistica, quantomeno nell'immediato.

Occorre ribadire, anche a tal fine, che l'assunzione di Gianluca Semprini è avvenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre il distacco presso Rai Tre si protrarrà solo "*per il periodo necessario a soddisfare le esigenze editoriali della Rete*", come peraltro indicato nel comunicato stampa ufficiale divulgato dalla RAI il 1 luglio 2016 (documento n. 11 del ricorso).



Sicché, posto che, al cessare delle esigenze editoriali di Rai Tre, Gianluca Semprini entrerà a far parte effettiva dell'organico della Testata, era diritto e dovere del Direttore di RaiNews24 proporre il giornalista da assumere, prima della stipulazione del contratto di lavoro.

Per altro verso, l'omessa proposta da parte del Direttore Di Bella non è stata indicata nella comunicazione al Comitato di Redazione del 30 giugno 2016, ove si fa, piuttosto, unicamente riferimento ad un intervenuto accordo tra la Direzione di RaiNews24 e la Direzione Risorse Umane circa il mancato computo nell'organico effettivo della Testata del giornalista neoassunto.

Sicché, l'intervenuta violazione del disposto dell'articolo 6 CNLG si riverbera, anche, necessariamente, sulla completezza e veridicità della comunicazione trasmessa, ai sensi dell'articolo 34 CNLG, al Comitato di Redazione, con ulteriore lesione delle sue prerogative sindacali.

Concludendo, sul punto, pertanto, deve condividersi la doglianza della Associazione Sindacale ricorrente, per avere la società provveduto all'assunzione del giornalista Gianluca Semprini in assenza della preventiva proposta da parte del Direttore della Testata RaiNews24, omettendo di darne comunicazione al Comitato di Redazione e così tenendo una condotta antisindacale.

Diversamente, non è fondata la doglianza del Sindacato ricorrente in ordine alla pretesa avvenuta violazione del disposto dell'articolo 4 del Contratto Integrativo RAI – Usigrai, sopra già richiamato, in ordine al mancato esperimento di una procedura selettiva per il reclutamento del personale giornalistico.

Sul punto, occorre premettere che l'eventuale intervenuta violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione della RAI con delibera del 26 gennaio 2016, in attuazione della Legge n. 190 del 2012, non determinerebbe una condotta antisindacale - esponendo semmai la società a diversa responsabilità - sicché a nulla rilevano, ai fini in esame, le censure inerenti la deroga approvata con Determinazione n. 92 del 1 giugno 2016.



Piuttosto, l'azienda era tenuta al rispetto della norma invocata dalla stessa Associazione Sindacale ricorrente, la quale tuttavia, come sopra già visto, impone che il reclutamento del personale giornalistico avvenga “*di norma*” tramite procedure selettive.

Posto che Gianluca Semprini è stato assunto con applicazione del CNLG e qualifica di caporedattore ed inquadrato in una Testata, lo stesso è certamente da considerarsi “*personale giornalistico*”, sicché al suo reclutamento doveva applicarsi l'art. 4 citato.

Tuttavia, la prevista immediata destinazione, in distacco, presso la Rete per la conduzione di un programma televisivo consentiva di certo – a parere di questo giudicante - il ricorso alla deroga alla normale procedura selettiva, dovendo convenirsi con la necessità di individuare un conduttore dotato di capacità ed esperienza televisive, tali da vincere la concorrenza ed attrarre il gradimento del pubblico, in una trasmissione di prima serata.

Sicché, alcuna censura può muoversi alla RAI in ordine alla scelta di non promuovere un “*job posting*” per il ruolo di conduttore televisivo affidato a Semprini, avendo l'azienda legittimamente fatto ricorso alla implicita deroga, già contenuta nell'espressione “*di norma*” utilizzata nel disposto dell'art. 4 del Contratto Integrativo RAI – Usigrai, sussistendone i presupposti.

Nessuna condotta antisindacale si ravvisa, pertanto, nella mancata attivazione della procedura selettiva, fatta eccezione per quanto sopra già dedotto, in ordine alla mancata veridicità, in relazione a tale elemento, della comunicazione al Comitato di Redazione del 30 giugno 2016, che non fa cenno alcuno alla individuazione di Semprini “*in deroga*” alla procedura selettiva normalmente prevista dall'articolo 4 e, piuttosto, afferma come avvenuto uno scrutinio di “*varie candidature*”, interne ed esterne, rimasto privo di compiute allegazioni e, comunque, indimostrato.

Infine, quanto alla censura di mancanza di attualità della lamentata condotta antisindacale - per essere l'assunzione del giornalista Semprini ormai avvenuta - deve osservarsi che detto requisito deve essere valutato dal giudice di merito non solo in relazione al protrarsi dell'azione lesiva, bensì, anche, del potenziale perdurare dei suoi effetti.

Così, la giurisprudenza di legittimità ha in varie occasioni affermato che, in tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi



dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo, ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. L'accertamento in ordine alla attualità della condotta antisindacale e alla permanenza dei suoi effetti costituisce un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 23038 del 12/11/2010 e, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3837 del 26/2/2016).

Nel caso di specie, è certo che gli effetti della condotta antisindacale commessa dalla RAI siano destinati a protrarsi nel tempo, non solo perché l'assunzione del giornalista Gianluca Semprini è stata disposta a tempo indeterminato, ma anche in ragione della circostanza che l'adozione di una prassi di assunzione del personale giornalistico in spregio agli articoli 6 e 34 del CNLG è potenzialmente idonea a produrre un effetto intimidatorio, così da potersi ripetere in futuro, con conseguente, perdurante, restrizione del libero esercizio dell'attività sindacale da parte del Comitato di Redazione.

Conclusivamente, pertanto, sulla scorta delle considerazioni tutte che precedono, il ricorso della Associazione Stampa Romana deve essere accolto, essendosi accertata la natura antisindacale della condotta tenuta dalla RAI in occasione della assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del giornalista Gianluca Semprini, per intervenuta violazione del disposto degli articoli 6 e 34 del vigente CNLG, con conseguente ordine di rimozione degli effetti della condotta antisindacale.

In considerazione del risalto mediatico della vicenda, attestato dai numerosi estratti di articoli di stampa, di diverse testate, allegati in atti, deve altresì essere accolta la richiesta di pubblicazione del contenuto del presente decreto, con le modalità indicate in dispositivo.



Le spese di lite seguono, come di norma, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 della legge n. 300 del 1970,
dichiara la natura antisindacale della condotta tenuta dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. in occasione della assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del giornalista Gianluca Semprini, per avere l'azienda proceduto in assenza della proposta del Direttore di Testata ed avere trasmesso il 30 giugno 2016 al Comitato di Redazione della Testata RaiNews24 un'informativa contenente dati parzialmente inveritieri, in violazione del disposto degli articoli 6 e 34 del vigente CNLG;

ordina alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di rispettare il disposto degli articoli 6 e 34 del vigente CNLG, acquisendo, per l'assunzione dei giornalisti nella Testata RaiNews24, la previa proposta del Direttore e trasmettendo al Comitato di Redazione della Testata RaiNews24 informative corrette, veritiere e complete;

ordina la pubblicazione del dispositivo del presente decreto, a cura e spese della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., per due giorni consecutivi, sui quotidiani a diffusione nazionale "*La Repubblica*", "*Il Corriere della Sera*" e "*La Stampa*", nonché, per esteso, sulla *home page* dei siti web *www.rai.it* e *www.rainews.it*;

condanna la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. alla refusione delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 16 settembre 2016.

Il Giudice
Laura Cerroni

